

STUDIO  
BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Dott. Giovanni Boidi  
Dott. Piero Cecchetti  
Dott. Concetta Bonaffini  
Dott. Claudia Sgualdino  
Dott. Francesca Colonna

Dott. Maurizio Orsi  
Dott. Stefano Angelino  
Dott. Elena Scriboni  
Dott. Fabrizia Riva

Via Pietro Micca n.20  
10122 - Torino

Tel. +39 011 0922.922  
Tel. +39 011 5612.555  
Fax +39 011 0922.923  
Email: segreteria@bceassociati.it  
Email: info@bceassociati.it

P. IVA 10428410012

Via Settembrini n. 26/a  
20124 - Milano

CIRCOLARE

**Ai Gentili Clienti  
Loro Sedi**

Torino, 28 marzo 2020

**Circolare n. 9/2020**

**OGGETTO: Le risposte del MEF ai dubbi del decreto Cura Italia**

Il 26 marzo 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diffuso alcune FAQ, a chiarimento dei dubbi sollevati da più parti, in riferimento al Decreto Cura Italia e ai provvedimenti di sostegno in esso previsti.

Di seguito elenchiamo le risposte di maggior interesse.

**LAVORO**

- **I soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell'Ago, (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l'attività in forma societaria) sono tra i destinatari dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo? E in caso di risposta affermativa, i 600 euro sono da riconoscere a tutti i soci?**

Sì, se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell'INPS. L'indennità riconosciuta dall'articolo 28 è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale.

- **Gli agenti di commercio che oltre all'iscrizione alle gestioni speciali Ago hanno l'obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l'Enasarco, hanno diritto all'indennità di 600 euro?**

Gli agenti di commercio sono esclusi dalla platea dei destinatari dell'articolo 28, che riguarda solo coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma rientrano, con tutti gli altri soggetti iscritti alle casse, nelle previsioni dell'articolo 44 che istituisce un

Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire misure di sostegno al reddito sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi.

- **L'indennità prevista per i professionisti non dipendenti, ma in regime di libera attività regolata da partita IVA, è prevista solo per quelli non iscritti a un ordine professionale?**

I professionisti in regime di libera attività rientrano nelle disposizioni dell'art.44 del decreto, che istituisce il 'Fondo per il reddito di ultima istanza. Sono allo studio con le casse professionali i criteri di accesso e le modalità di erogazione del beneficio.

- **Con quali modalità viene erogata l'indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa?**

I beneficiari dovranno presentare domanda presso le casse professionali di appartenenza.

- **Chi può accedere al Fondo PMI?**

Al Fondo PMI possono accedere le ditte individuali e tutti i professionisti iscritti ad albi o elenchi (tenuti dal MiSE). L'artigiano, l'idraulico o il titolare del bar già sono ricompresi fra queste categorie e quindi possono accedere al Fondo. Per microcredito e "importo ridotto" (fino a 20.000 incrementabili) il Fondo ammette già alla garanzia senza valutazione e all'80%.

- **Come verrà impiegato il Fondo di ultima istanza e, in particolare, a quanto ammonterà la misura per ogni persona?**

Prevede l'assegnazione di 600 euro a testa. Le platee dei destinatari verranno decise a giorni con un provvedimento di prossima emissione.

- **Nell'ipotesi di proroga della chiusura delle scuole e delle attività, cosa si intende fare per estendere le misure per la childcare e, in particolare, quelle rivolte ai lavoratori autonomi?**

Il voucher babysitter vale anche per gli autonomi. In caso di proroga di chiusura delle attività potrà essere rinnovato.

**L'INPS informa che le domande per usufruire della prestazione "indennità 600 euro" potranno essere presentate a partire dal primo aprile 2020.**

#### **LIQUIDITA' A FAMIGLIE E IMPRESE**

- **Quali sono i requisiti che deve avere l'impresa per beneficiare della moratoria dei finanziamenti?**

L'impresa, al momento della presentazione della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste nel Decreto legge "Cura Italia" non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europea e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

➤ **A chi va presentata la comunicazione?**

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto-legge "Cura Italia".

➤ **Come e quando effettuare la comunicazione alla banca e agli altri intermediari?**

Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall'entrata in vigore del Decreto-legge "Cura Italia", cioè dal 17 marzo 2020.

- La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
- È utile che l'impresa comunque contatti la banca o l'intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto-legge "Cura Italia" sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l'intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

Nella comunicazione l'impresa deve tra l'altro auto dichiarare:

- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

➤ **Quali sono le imprese e i soggetti che possono chiedere le moratorie di cui all'art. 56 del DL "Cura Italia"?**

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

➤ **Chi si avvale della sospensione dei mutui, può essere deferito come cattivo pagatore?**

No. La moratoria di cui all'art. 56 è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria.

- **A seguito dell'entrata in vigore del DL n. 18 del 2020, per quali soggetti vengono sospesi i mutui ai sensi dell'art. 56 ovvero ai sensi dell'art. 54 del DL?**

Ai sensi dell'art 56, la moratoria si applica alle microimprese e PMI aventi sede in Italia come definite dalla pertinente raccomandazione europea. Può pertanto accedere alla moratoria anche chi svolge un'attività economica in modo autonomo, quindi chiunque svolge attività economica e ha una partita IVA.

Ai sensi dell'art 54, i benefici del fondo Gasparri, che consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà (quali tra l'altro la perdita del lavoro ovvero la cassa integrazione), vengono estesi anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino un calo apprezzabile (superiore al 33 per cento) del fatturato. Il Decreto ministeriale di attuazione è in corso di emanazione.

- **La sospensione di mutui, leasing e altri finanziamenti disposta a favore di micro, piccole e medie imprese si applica anche ai professionisti o solo alle imprese?**

Sì, si applica anche ai lavoratori autonomi e per i professionisti con partita IVA.

- **La sospensione di rate e finanziamenti riguarda anche il credito al consumo?**

No, non si applica al credito al consumo.

- **A chi è applicabile il "Credito d'imposta per botteghe e negozi"?**

Il decreto prevede un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve quindi:

- essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

In questo modo agli esercenti di attività di vendita al dettaglio, soprattutto di ridotte dimensioni, che hanno dovuto sospendere l'attività, viene riconosciuto un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile adibito all'attività al dettaglio e attualmente inutilizzato. Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).

➤ **In che modo posso ottenere il credito d'imposta?**

L'importo può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020 in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

➤ **Un'azienda avente un codice ATECO non esplicitamente menzionato nell'elenco dei codici indicati a titolo indicativo dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2020, ma che rientra nei settori elencati dall'articolo 61 del Decreto Cura Italia e dall'articolo 8 del DL 9/2020, può rientrare comunque tra i beneficiari della norma?**

Come chiarito nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E, i codici ATECO riferibili a tali attività economiche sono meramente indicativi. Pertanto, rientrano nell'ambito applicativo delle richiamate disposizioni anche soggetti con diverso codice ATECO – come ulteriormente precisato anche con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 21 marzo 2020 – purché rientranti in una delle categorie economiche indicate.

**VARIE**

➤ **Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?**

Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020.

➤ **Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione 8 marzo 2020 - 31 maggio 2020 di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020?**

No, nel periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata.

➤ **Ho una cartella che mi è stata notificata qualche settimana fa e scade dopo l'8 marzo. Devo pagarla?**

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

➤ **Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell'8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?**

No. Durante il periodo di sospensione l'Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

➤ **Non ho pagato la rata del 28 febbraio della Definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-ter"). Posso ancora pagarla?**

Si. Il Decreto ha differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. "Rottamazione-ter" al 31 maggio 2020.

➤ **A maggio 2020 scade una ulteriore rata della "Rottamazione-ter". Devo pagarla?**

Si. Il Decreto il decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della "Rottamazione-ter" che deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione.

Lo Studio e i suoi Professionisti rimangono a disposizione per eventuali precisazioni o approfondimenti in merito.

Cordiali saluti.

**STUDIO BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI**